

Allegato A

Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la campagna 2018/2019.

Indice:

- 1 Finalità e definizione dell'area dell'intervento
2. Beneficiari
3. Presentazione della domanda di aiuto e procedura di selezione
4. Attività ammissibili
5. Modalità tecniche di realizzazione delle attività
6. Superficie minima oggetto di intervento
7. Definizione del sostegno
8. Reimpianto per motivi fitosanitari
9. Criteri di priorità
10. Periodo di realizzazione delle attività
11. Domanda di pagamento Anticipo
12. Domanda di pagamento del saldo
13. Liquidazione del sostegno ai beneficiari
14. Modifiche
15. Subentro del beneficiario
16. Vincoli
17. Controlli, recuperi e penalità

1. Finalità e definizione dell'area dell'intervento

1.1 In applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, con la presente deliberazione vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura della

ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di seguito ‘*misura*’), finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

1.2 La misura si applica sull'intero territorio regionale e prevede le seguenti attività: la “riconversione varietale”, la “ristrutturazione” ed il “miglioramento delle tecniche di gestione”.

1.3 La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul potenziale viticolo.

2. Beneficiari

2.1 Possono beneficiare dell'aiuto le persone fisiche o giuridiche titolari di una Unità Tecnico Economica (UTE) che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino nonché coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda di aiuto. Le operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti realizzate con autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento e con diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti possono essere finanziate solo se le corrispondenti domande di aiuto sono approvate ed inserite in apposita graduatoria entro il 15 ottobre 2018;

2.2 Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto, non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto.

2.3 L'aiuto è erogato dalla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

2.4 Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario deve disporre del fascicolo aziendale aggiornato tramite la presentazione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) per piano culturale grafico ed avere completato il passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico relativamente alla superficie vitata oggetto della domanda di sostegno, secondo quanto disposto al punto 22.1 della deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 103 (Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative e dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo).

3. Presentazione della domanda di aiuto e procedura di selezione

3.1 La domanda di aiuto viene presentata ad ARTEA entro il 30 giugno 2018.

3.2 In conformità all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la domanda di aiuto deve contenere i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

3.3 Nel caso di conduttore non proprietario della superficie oggetto di intervento, qualora non sia già esplicitamente previsto nel contratto di conduzione, alla domanda di aiuto occorre

allegare una dichiarazione sottoscritta dal proprietario, di consenso all'esecuzione degli interventi.

3.4 Per accedere alla misura il beneficiario deve inoltre aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, riferita all'UTE oggetto dell'intervento, relativa alla campagna viticola 2017/2018. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all'articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015.

3.5 La concessione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento anticipato del sostegno pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (restante 20%).

3.6 ARTEA verifica che le domande di aiuto siano state presentate entro il termine stabilito, esamina ciascuna domanda sulla base dei criteri di ammissibilità (compresa l'ammissibilità dei costi) e dei criteri di priorità e comunica ai soggetti non ammissibili gli esiti di tale esame entro il 20 settembre 2018. Le domande che non risultano ammissibili sono escluse ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

3.7 Al fine di consentire ad ARTEA la verifica della ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione di ciascuna attività di cui al punto 4.1, il competente Settore della Giunta regionale, in collaborazione con ARTEA, predispone annualmente un documento riepilogativo che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna azione, desumendo le voci di spesa dal prezzario regionale vigente.

3.8 ARTEA attribuisce alle domande un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo punto 9. Le domande ammissibili sono disposte in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito. Il potenziale finanziamento viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il beneficiario posizionato all'ultimo posto nella graduatoria viene liquidato sulla base della quota finanziaria disponibile.

3.9 Le domande ammissibili ma non finanziate alla data del 15 ottobre 2019 per mancanza di fondi, decadono.

3.10 Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna UTE. E' possibile, nel caso di un richiedente titolare di più UTE, presentare domanda di contributo riferita ad una determinata UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata collocata in altra UTE della stessa azienda. Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con autorizzazione all'impianto iscritta nel Registro delle autorizzazioni.

3.11 Nel periodo di sussistenza del vincolo di cui al successivo punto 16.1, le superfici vitate non possono usufruire di alcun ulteriore sostegno sulla misura.

3.12 La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e della assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione dell'aiuto. (da PNS)

3.13 I richiedenti possono presentare ricorso avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e possono, altresì, rinunciare al contributo.

4. Attività ammissibili

4.1 Le attività della misura ammissibili sono le seguenti:

A) la riconversione varietale che consiste:

A1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

A2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

B) la ristrutturazione, che consiste:

B1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

B2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

C) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, sulle forme di allevamento ecc.. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

L'installazione di impianti di irrigazione può essere finanziata nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera A1), B) e C).

4.2 Le attività di cui al punto 4.1 si realizzano attraverso le seguenti azioni:

-reimpianto di una superficie vitata

-sovrainnesto

-miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto.

4.3. Il reimpianto può essere effettuato:

- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario in corso di validità;

- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione al momento della presentazione della domanda di sostegno;

- estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto.

Gli interventi sul potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto della normativa regionale sul potenziale viticolo.

4.4 Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce attività riconducibile alla misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale né la normale attività di gestione delle superfici vitate. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Non sono finanziabili gli

interventi realizzati su “superfici vitate abbandonate” , così' come definite alla lettera d), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

4.5 Le azioni ammissibili e le relative sub-azioni nonché le azioni non ammissibili sono riportate nell'allegato II del presente atto.

4.6 In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti, a condizione che siano previsti nel programma nazionale di sostegno.

4.7 Sono ammissibili al sostegno come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni II che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro. In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato 2016/1149, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

4.8 Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale 12272 del 15 dicembre 2015, “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” e dell'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, le autorizzazioni per nuovo impianto dei vigneti concesse ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non usufruiscono del contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

5. Modalità tecniche di realizzazione delle attività

5.1 L'intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Toscana, non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di sovrainnesto). Gli interventi di reimpianto sono ammissibili se il vigneto viene realizzato con densità pari o superiore a 3.300 ceppi/ettaro.

5.2 Gli interventi di sovrainnesto sono ammissibili se riferiti a superfici vitate geograficamente individuabili, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi effettivamente esistenti sulla superficie individuata geograficamente.

5.3 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

5.4 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Toscana in conformità all’Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002.

5.5 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. In caso di sovrainnesto è ammesso anche l’utilizzo di materiale ottenuto in ambito aziendale.

5.6 Non è ammesso a finanziamento alcun intervento che preveda l’utilizzo di paloneria di sostegno in cemento.

6. Superficie minima oggetto di intervento

6.1 La superficie minima oggetto della misura ammessa a beneficiare dell'aiuto è fissata per ciascuna domanda in 0,5 ettari per UTE. Per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro, la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. La superficie oggetto dell'intervento viene calcolata con riferimento a tutte le azioni presenti nella domanda di sostegno.

6.2 Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta di seguito elencate:

- Candia dei Colli Apuani,
- Colli di Luni,
- Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario,
- Elba,

nonché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento è pari a 0,25 ettari per UTE.

7. Definizione del sostegno

7.1 Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi conseguenti all'esecuzione della misura.

7.2 La compensazione per le perdite di reddito di cui alla lettera a) del punto 7.1 è pari a 3.000 euro ad ettaro, calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Mipaaf dell'8 marzo 2010 n. 2862. Non è riconosciuta alcuna compensazione per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o provenienti da altre UTE della stessa azienda oppure impiegando un'autorizzazione al reimpianto anticipato.

7.3 Il contributo ai costi di cui alla lettera b) del punto 7.1 è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti, fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 16.000 euro ad ettaro. Nel caso in cui le richieste presentate superino del 50% le risorse destinate alla misura, il contributo massimo è di 14.000 euro ad ettaro.

7.4 Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, l'importo di cui al precedente punto 7.3 è elevato fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 22.000 euro ad ettaro per gli interventi realizzati nelle piccole isole. In linea con quanto disposto nell'allegato II, lettera D), punto 6) del Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, si definiscono "piccole" le isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici (isole dell'arcipelago toscano). I soggetti che beneficiano di tale aiuto, qualora insorga la necessità di modificare elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, si impegnano ad

eseguire tali modifiche nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

7.5 Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. Al fine di consentire ad ARTEA l'effettuazione dei controlli ex-ante su un campione del 5%, i richiedenti non potranno procedere alla estirpazione del vigneto da ristrutturare o riconvertire indicato nella domanda di aiuto, prima del 30 settembre dell'anno in cui è presentata la domanda.

7.6 Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito al successivo punto 10.1 per la realizzazione degli interventi, salvo proroghe.

7.7 Qualora la domanda d'aiuto non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili ad eventuali domande di sostegno presentate nelle annualità successive.

7.8 Ai sensi del paragrafo 1, articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, la superficie vitata oggetto del sostegno è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Alla misurazione della superficie vitata si applica il valore di tolleranza "cuscinetto" fissato in conformità all'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

8. Reimpianto per motivi fitosanitari

8.1 Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento n.1308/2013, e dell'articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dalla autorità competente.

8.2 La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente atto, e per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 1411/2017.

8.3 Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati alla Regione Toscana per la misura.

9. Criteri di priorità

9.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

A) criteri riferiti a particolari situazioni aziendali:

A.1) Intervento realizzato nelle piccole isole di cui al precedente punto 7.4: punti 15

A.2) Interventi realizzati nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, Elba: punti 4

A.3) UTE con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%: punti 2

I punteggi A1, A2 e A3 sono cumulabili.

B) Criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente:

B.1) richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)". Il punteggio non è attribuibile al richiedente che al momento della presentazione della domanda sia iscritto provvisoriamente. punti 5

B.2) richiedente con età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età):
punti 2

Nel caso di società, per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B2) si fa riferimento al legale rappresentante, ad eccezione della società semplice per la quale si fa riferimento al soggetto firmatario della domanda.

I punteggi B1 e B2 sono cumulabili.

9.2 Il punteggio assegnato alla domanda è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai punti A e B

9.3 I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

9.4 A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante; per la società semplice si fa riferimento all'età del soggetto firmatario della domanda.

10. Periodo di realizzazione delle attività

10.1 Le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate entro il 15 ottobre 2020, salvo giustificate proroghe a fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/1150.

10.2 La richiesta di proroga deve essere presentata ad ARTEA entro 3 mesi dal verificarsi della cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e comunque entro la data di presentazione della domanda di saldo.

11. Domanda di pagamento dell'anticipo

11.1 La domanda di pagamento dell'anticipo (di seguito domanda di anticipo) per l'erogazione dell'80% del contributo ammesso, deve essere presentata ad ARTEA entro i termini e con le modalità stabiliti nel provvedimento di approvazione della graduatoria che definisce le assegnazioni e la potenziale finanziabilità. La domanda deve essere completa dei documenti previsti.

11.2 Ai fini della liquidazione dell'anticipo, il beneficiario è tenuto a costituire una fideiussione pari al 110% del valore dell'anticipo, da inoltrare ad ARTEA secondo le modalità ed i termini

definiti dalla medesima. Alla fideiussione si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012.

11.3 Le domande di anticipo inoltrate oltre il termine stabilito da ARTEA decadono.

12. Domanda di accertamento finale e pagamento del saldo

12.1 La domanda accertamento finale e pagamento del saldo (di seguito domanda di saldo) per l'erogazione del 20% del contributo e svincolo della garanzia prestata, deve essere presentata ad ARTEA nel periodo dal 1° agosto al 15 ottobre degli anni 2019 o 2020, salvo giustificate proroghe.

12.2 Con la domanda di saldo il beneficiario deve indicare:

- l'ubicazione e le dimensioni della superficie vitata oggetto del sostegno;
- le attività svolte;
- la varietà dei vitigni impiantate o presenti;
- la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle operazioni, attraverso i giustificativi di spesa ed i relativi pagamenti;
- la relazione tecnica finale, dettagliata ed esaustiva delle azioni svolte, con particolare riferimento alle eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, qualora le azioni abbiano riguardato la casistica di cui al precedente punto 7.4;
- eventuale altra documentazione richiesta da ARTEA.

12.3 In caso di realizzazione di lavori in economia, il beneficiario è tenuto ad allegare alla domanda di saldo una scheda per documentare il tempo impiegato in ciascuna operazione nonché una relazione tecnica in cui indica l'attrezzatura e il personale utilizzato.

12.4 La presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto nello schedario viticolo conformemente alla normativa sul potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta.

13. Liquidazione del sostegno ai beneficiari

13.1 ARTEA utilizza i fondi disponibili prioritariamente per le domande di saldo, disposte in graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda, qualora le risorse assegnate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute.

13.2 ARTEA provvede ad individuare nella graduatoria di cui al punto 3.8 le domande finanziabili sulla base delle risorse assegnate alla Regione Toscana. Compatibilmente con le tempistiche e le proprie capacità istruttorie, ARTEA procede inoltre al finanziamento di eventuali ulteriori beneficiari ammissibili in presenza di successive economie e riassegnazioni di fondi a livello regionale e nazionale.

13.3 ARTEA liquida il contributo in conto anticipo entro il 15 ottobre 2019, previa verifica della validità della fideiussione di cui al punto 11.2.

13.4 Il pagamento del saldo viene liquidato ai beneficiari che hanno concluso i lavori e hanno presentato nei termini stabiliti al punto 12.1 la domanda di saldo in relazione alla superficie vitata oggetto del sostegno definita in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

13.5 La liquidazione del saldo è effettuata entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di saldo, nei limiti della disponibilità finanziaria della annualità di pertinenza, previa verifica da parte di ARTEA del conseguimento degli obiettivi previsti nella domanda, della rendicontazione e del pagamento delle spese nonché dell'esecuzione delle attività con controllo in loco.

13.6 La verifica dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna operazione viene effettuata da ARTEA sulla base del documento predisposto dal competente Settore della Giunta regionale, in collaborazione con ARTEA, ai sensi del precedente punto 3.7, nonché, se necessario, sulla base del prezzario regionale vigente.

13.7 Lo svincolo della fideiussione è effettuato previa verifica della rendicontazione e del pagamento delle spese nonché dell'esecuzione delle attività con controllo in loco. La polizza è svincolata entro i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di saldo.

13.8 Le dichiarazioni relative ai lavori in economia di cui al punto 12.3 devono essere oggetto di controllo per verificare la plausibilità del tempo necessario in media per eseguire l'operazione specifica. Inoltre, in caso di dichiarazione di uso di attrezzature del beneficiario, occorre verificare se tale attrezzatura è davvero disponibile.

14. Modifiche

14.1 Ai sensi dell'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, sono ammesse modifiche alle attività approvate, a condizione che non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda.

14.2 Le modifiche non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto a quello ammesso. Eventuali spese aggiuntive o maggiori costi rispetto a quelli ammessi sono a totale carico del beneficiario.

14.3 Le modifiche si distinguono in modifiche minori e modifiche maggiori, come di seguito specificato.

14.4 Le modifiche minori sono tutte quelle che non incidono sulla strategia del progetto o sui criteri di priorità riconosciuti. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del regolamento delegato 2016/1149, è da considerarsi modifica minore anche il trasferimento finanziario tra le sub-azioni che rientrano nell'ambito di un'attività approvata, fino ad un massimo del 20% degli importi inizialmente ammessi per ogni azione. Nel caso in cui al controllo effettuato da ARTEA il trasferimento finanziario tra le azioni superi il 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero non viene ammesso al rendiconto.

14.5 Le modifiche minori non necessitano di autorizzazione da parte di ARTEA, devono essere comunicate al più tardi al momento della presentazione della domanda di saldo e devono essere debitamente giustificate.

14.6 Le modifiche maggiori sono tutte quelle che incidono sulla strategia del progetto o sui criteri di priorità riconosciuti e devono essere comunicate ad ARTEA prima della loro realizzazione. La comunicazione è corredata da apposita relazione contenente i motivi della

richiesta. ARTEA valuta l'ammissibilità della richiesta e, se del caso, autorizza le modifiche entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione scritta al beneficiario. In caso di mancata risposta entro i termini indicati, la modifica si ritiene respinta.

14.7 Non sono ammesse richieste di modifica maggiori presentate ad ARTEA nei 60 giorni antecedenti il termine di conclusioni delle attività. Le richieste di modifiche presentate dopo tale termine non vengono valutate da ARTEA e si intendono respinte.

14.8 Le spese relative alle modifiche maggiori sono ammesse esclusivamente se sostenute successivamente alla comunicazione di autorizzazione da parte di ARTEA.

14.9 Non è ammessa alcuna modifica che comporti la variazione o l'eliminazione di elementi che hanno determinato la posizione del beneficiario in graduatoria, salvo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 elencati nel successivo punto 15.1

15. Subentro del beneficiario

15.1 Il subentro del beneficiario è consentito esclusivamente successivamente alla approvazione della graduatoria dei beneficiari ammissibili da parte di ARTEA, in caso di cessione, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, oltre che nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di seguito elencati:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) fitopatìa che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario;
- e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda,

15.2 Il soggetto subentrante deve:

- possedere i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno;
- possedere, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, un punteggio dei criteri di priorità sufficiente per essere ammissibile al sostegno in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili.

15.3 Il soggetto subentrante deve presentare la comunicazione del cambio di titolarità antecedentemente alla presentazione della richiesta di pagamento dell'anticipo o del saldo. Tale comunicazione è corredata da:

- una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio del beneficiario,
- una dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di ammissibilità;

- una dichiarazione da parte del soggetto subentrante relativamente al possesso dei criteri di priorità;
- l'assunzione da parte del soggetto subentrante di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificato al successivo punto 16;
- gli atti o i contratti in base ai quali è stato formalizzato il cambio di titolarità. In tali atti deve essere espressamente previsto:
- gli estremi della domanda di aiuto presentata,
- la descrizione degli impegni che passano dal cedente al subentrante,
- la descrizione degli eventuali contributi non ancora liquidati al cedente,
- le spese sostenute dal cedente collegate alle attività previste nella domanda di aiuto,
- i contributi percepiti dal cedente collegati alle attività previste nella domanda di aiuto,
- l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese per consentire al subentrante una corretta rendicontazione nella domanda di accertamento finale e pagamento del saldo,
- l'impegno del subentrante alla restituzione dell'aiuto nel caso di riduzione o revoca dello stesso.

15.4 ARTEA verifica la documentazione, valuta i requisiti di ammissibilità e ricalcola il punteggio dei criteri di priorità. Nel caso in cui il nuovo punteggio risulti inferiore a quello derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, ARTEA procede al riposizionamento della stessa in graduatoria e alla valutazione della sua finanziabilità. Nel caso in cui il punteggio dei criteri di priorità risulti superiore a quello derivante dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, viene confermato il punteggio attribuito a quest'ultima.

16. Vincoli

16.1 Alle superfici vitate oggetto di sostegno, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”. Pertanto tali superfici devono mantenere la loro destinazione per almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione del sostegno percepito.

16.2 Secondo quanto disposto al Capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013 e successive disposizioni nazionali e regionali, i beneficiari della misura sono tenuti a rispettare nella loro azienda gli obblighi derivanti dalla condizionalità per tre anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla liquidazione del saldo.

16.3 I vincoli di cui al presente punto 16 sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

17. Controlli, recuperi e penalità

17.1 I controlli sono effettuati da ARTEA, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA Coordinamento.

17.2 Alle domande di aiuto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 1411/2017 relativamente all'applicazione di eventuali recuperi e penalità.

17.3 La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti, comporta l'attivazione dell'iter di recupero dell'anticipo percepito, in mancanza del quale si procede all'incameramento della polizza fidejussoria connessa alla domanda di sostegno e l'esclusione dalla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

ALLEGATO I

MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI - CAMPAGNA 2018/2019. SPECIFICHE TECNICHE E PAGAMENTO DEL SOSTEGNO

Regione: TOSCANA

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento:

- intero territorio regionale [X]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP NO [X]

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

- imprenditori agricoli singoli [X]

- cooperative agricole [X]

- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

- previste: Tutte le varietà iscritte nell'elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione

- escluse: Nessuna

- a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna

1.5 Forme di allevamento:

- previste: Tutte le forme di allevamento

- escluse: Nessuna

- a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:

-forma di allevamento per tutte le forme di allevamento 3.300 ceppi/ha

-in caso di riconversione mediante sovrainnesto 3.000 ceppi/ha

1.7 Superficie minima

- domanda singola: 0,50 ha

- soglia per aziende con superficie vitata pari o inferiore a 1 ha: 0,30 ha

Non sono previste domande collettive.

- deroghe specifiche per le superfici vitate:

ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) e Elba, nonché nel territorio delle isole toscane 0,25 ha.

motivazione: trattasi di aree caratterizzate da particolare frammentazione fondiaria.

1.8 Attività previste

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) [X]
- livellamento del suolo [X]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [X]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [X]

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione a servizio del vigneto [X]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto : 15 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione:

15 ottobre 2020

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- metodo forfettario [NO]
- sulle spese sostenute [X]

% massima: 50 %

deroghe per zone specifiche: NON PREVISTE

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- metodo forfettario [NO]
- sulle spese sostenute [X]

Importo massimo: 16.000 euro/ettaro

Nel caso in cui le richieste ammissibili superino del 50% le risorse destinate annualmente alla misura, il contributo massimo è di : 14.000 euro ad ettaro

-Deroghe per zone specifiche:

per gli interventi realizzati nelle piccole isole: 22.000 euro/ettaro

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

-metodo di determinazione della perdita di reddito:

la compensazione per la perdita di reddito è stata calcolata secondo i criteri previsti dal decreto direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862, pertanto la resa media per ettaro è stata calcolata tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta (media dei 5 anni- fonte ARTEA) , il prezzo delle uve è stato calcolato utilizzando la mediana e determinando un prezzo unico regionale attraverso la

ponderazione dei prezzi relativi ai vari tipi di destinazione dell'uva con le superfici a cui si riferiscono le dichiarazioni di raccolta (fonte ISMEA). Al termine della elaborazione è emerso quanto segue:

Importo della perdita di reddito: 10.865,02 euro/ettaro

Compensazione per le perdite di reddito: 3.000 euro/ettaro

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

Realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Importo massimo 16.000 euro/ettaro

Nel caso in cui le richieste ammissibili superino del 50% le risorse destinate annualmente alla misura, il contributo massimo è di: 14.000 euro ad ettaro

Compensazione per le perdite di reddito 3000 euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche:

-per gli interventi realizzati nelle piccole isole:

Realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Importo massimo: 22.000 euro/ettaro

Compensazione per le perdite di reddito 3000 euro/ettaro

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato 80% [X]

- a collaudo 20% [X]

NOTA di compilazione:

Il presente allegato è stato compilato limitatamente alle parti di interesse per la Regione Toscana

ALLEGATO II

ATTIVITA' AMMISSIBILI:

A) Riconversione varietale:

A1) Reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

A2) Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

B) Ristrutturazione:

B1) Diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

B2) Reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

C) Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti

Azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

AZIONI AMMISSIBILI

1. AZIONE DI REIMPIANTO PER RICONVERSIONE VARIETALE (A1), E PER RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE (B1 e B2)

Sub azioni relative alla realizzazione dell'impianto viticolo riferite alla estirpazione:

1. estirpazione dell'impianto viticolo
2. rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
3. raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

Sub-azioni relative alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

4. analisi del suolo
5. rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
6. lavorazione profonda (rippatura, scasso)
7. aratura, erpicatura, fresatura
8. trattamenti antiparassitari e diserbo
9. concimazione organica e minerale

Sub-azioni relative alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

10. squadro dell'impianto

11. realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
12. messa in opera delle strutture di supporto (sostegni)
13. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario).

Sub-azioni relative collegate all'istallazione del sistema irriguo di soccorso:

14. installazione dell'impianto di irrigazione del vigneto

2. AZIONE DI RICONVERSIONE VARIETALE PER SOVRAINNESTO (A2)

Sub-azioni relative al sovrainnesto

15. taglio
16. innesto / reinnesto
17. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'innesto, legacci per pianta e tutto quanto necessario

3. AZIONI DI MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO (C):

Sub-azioni relative alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:

18. modifica del profilo del terreno
19. livellamento del suolo
20. trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine

Sub-azioni relative a terrazze, ciglioni e muri a retta:

21. messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto

Sub-azioni relative alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:

22. modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)
23. cambio della forma di allevamento

Sub-azioni relative all'istallazione del sistema irriguo di soccorso:

24. installazione dell'impianto di irrigazione del vigneto

AZIONI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili i costi delle seguenti azioni:

- Normale gestione del vigneto;
- Protezione contro i danni arrecati da selvaggina uccelli o grandine;
- Costruzione di frangivento e muri di protezione;
- Strade carrozzabili ed elevatori;
- Acquisto di veicoli agricoli.